

## ALLEGATO

### Disposizioni attuative del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, rivenditori e consulenti

#### Premessa

Il D.lgs. n.150/2012, attuativo della direttiva 2009/128/CE in materia di utilizzo sostenibile dei pesticidi, stabilisce che a decorrere dal 26 novembre 2015 chiunque acquisti e utilizzi in modo professionale prodotti fitosanitari o intenda svolgere attività di vendita di tali prodotti o di consulenza sull'impiego degli stessi, deve essere in possesso di specifiche abilitazioni, ottenibili in base a un sistema di formazione obbligatoria e certificata, di base e di aggiornamento. I requisiti del sistema di formazione sono indicati nel Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con DM del 22 gennaio 2014, pubblicato in G.U. n. 35 del 12/02/2014).

#### Soggetti destinatari della formazione

I soggetti destinatari della formazione sono quelli indicati dal Decreto legislativo n.150/2012 e precisamente:

- a) **Utilizzatore professionale:** “persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori”.
- b) **Distributore:** “persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un prodotto fitosanitario, compresi i rivenditori all'ingrosso o al dettaglio, i venditori e i fornitori”.
- c) **Consulente:** “persona che ha acquisito un'adeguata conoscenza e fornisce consulenza sulla difesa fitosanitaria e sull'impiego sicuro dei prodotti fitosanitari, in veste professionale o nell'ambito di un servizio commerciale, compresi, se pertinenti, i servizi di consulenza privati o pubblici, gli agenti commerciali, i produttori e i rivenditori di prodotti alimentari”.

#### Abilitazioni

Il rilascio delle abilitazioni all'acquisto e utilizzo, alla vendita e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari è organizzato secondo una procedura certificata distinta in:

- a) formazione di base
- b) formazione di aggiornamento.

La Regione Campania provvede al rilascio dei certificati di abilitazione per gli utilizzatori, distributori e consulenti ai soggetti interessati, previa frequenza obbligatoria a specifici corsi di formazione certificata di base e all'ottenimento di una valutazione positiva sulle materie elencate nell'Allegato I del Decreto Legislativo n.150/2012.

Le abilitazioni hanno validità quinquennale e sono rinnovate a richiesta del titolare.

In Regione Campania il sistema di formazione certificata nell'ambito dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è di competenza del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali.

Questa attività è strutturata nel modo seguente:

- la Direzione Generale delle Politiche agricole alimentari e forestali ha la competenza nella formazione certificata di base e di aggiornamento per le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari nonché alla consulenza;
- la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale ha la competenza nella formazione certificata di base e di aggiornamento per le abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari.

La programmazione e l'organizzazione dei corsi per la formazione di base e di aggiornamento per il rilascio delle abilitazioni sopra citate saranno approvati con appositi decreti dirigenziali dei dirigenti delle UOD competenti per materia.

I certificati rilasciati in Regione Campania sono validi su tutto il territorio nazionale, ai sensi del

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 che approva in allegato il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (art. 6 del Decreto Legislativo n.150/2012), di seguito PAN, azione A.1.1 comma 5.

Sono fatte salve le abilitazioni alla vendita e le abilitazioni all'acquisto rilasciate e rinnovate, ai sensi del DPR n.290/2001 e ss.mm.ii, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, che conservano la loro validità fino alla naturale scadenza. In particolare, i certificati di abilitazione alla vendita possono essere rinnovati anche se i titolari del certificato stesso non sono in possesso dei requisiti previsti all'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo n.150/2012, sulla base di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo, richiamato nel comma 7 dell'azione A 1.1 del PAN. Tali abilitazioni alla scadenza sono rinnovate secondo le modalità previste dal PAN, azione A 1.9. Per il rinnovo di queste abilitazioni i candidati dovranno sostenere un esame per ottenere una valutazione positiva sulle materie dell'allegato I del Decreto Legislativo n. 150/2012.

### **Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo / certificati di abilitazione alla vendita/ certificati di abilitazione alla consulenza**

A decorrere dal 26/11/2015 il certificato di abilitazione all'**acquisto e utilizzo** è requisito obbligatorio per chi acquista e/o utilizza prodotti fitosanitari destinati alla attività agricola.

A decorrere dal 26/11/2015 il certificato di abilitazione **alla vendita** dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato al dettaglio e all'ingrosso di tutti i prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori professionali. Il soggetto, nella vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, è tenuto a fornire informazioni sui rischi che essi hanno sulla salute umana e sull'ambiente.

La formazione acquisita da coloro che hanno l'abilitazione alla vendita è sufficiente anche per sostenere l'esame per l'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.

A decorrere dal 26/11/2015 il certificato di abilitazione alla **consulenza** è requisito obbligatorio per chi svolge attività di consulenza nell'ambito della difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari, indirizzata anche alle produzioni integrate e biologiche, all'impiego sostenibile di prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi e pertanto rappresenta un requisito obbligatorio anche per i soggetti che forniscono tale attività nell'ambito di progetti o di specifiche misure a ciò finalizzati e incentivati dall'Amministrazione regionale (PAN azione A.1.3).

I soggetti in possesso di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari non possono svolgere attività di consulenza.

La formazione acquisita da coloro che hanno l'abilitazione alla consulenza è sufficiente anche per sostenere l'esame per l'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.

I certificati di abilitazione ai fini della identificazione delle relative figure professionali devono riportare:

- la foto dell'intestatario
- i dati anagrafici dell'intestatario
- la data di rilascio dell'abilitazione e la sua scadenza
- la firma del titolare
- la firma del dirigente della struttura che rilascia l'abilitazione.

### **Requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale, distributore e consulente**

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 Decreto Legislativo n. 150/2012 i requisiti di accesso ai corsi di formazione per utilizzatore professionale, distributore e consulente sono:

- per l'abilitazione all'acquisto e all'utilizzo aver compiuto 18 anni d'età;
- per l'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari il possesso di diploma o laurea in discipline agrarie, forestali, biologiche, chimiche, mediche e veterinarie;
- per l'abilitazione per consulente. possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali.

### **Modalità del rilascio dei certificati di abilitazione**

Per il rilascio delle abilitazioni delle tre figure professionali i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sono tenuti a frequentare i relativi corsi di formazione e a superare l'esame sulle materie dell'Allegato I del Decreto Legislativo n.150/2012.

La frequenza ai corsi di formazione deve coprire almeno l' 80% del monte ore complessivo e deve essere comprovata da uno specifico attestato di frequenza.

**La Direzione Generale delle Politiche agricole alimentari e forestali** per la valutazione delle conoscenze acquisite durante la formazione certificata di base per gli utilizzatori e i consulenti, istituisce un'apposita Commissione composta da cinque membri, per la cui definizione si rinvia alle Linee Guida, che saranno predisposte per definire le modalità operative delle attività formative.

**La Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale per il tramite del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN)** al fine di valutare le conoscenze acquisite durante la formazione certificata di base per i distributori di prodotti fitosanitari istituisce un'apposita Commissione composta da 5 membri, tra cui un funzionario della UOD 52.06.10 in qualità di esperto, per la cui definizione comunque si rinvia alle Linee Guida.

### **Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per utilizzatori professionali**

Sono esentati dall'obbligo di frequenza al corso di formazione i possessori di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale in discipline agrarie e forestali, naturali, biologiche, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie. I possessori di tali requisiti sono comunque tenuti a sostenere e superare l'esame per l'abilitazione e alla scadenza dei cinque anni di validità della stessa, se interessati, a richiederne il rinnovo.

### **Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione per consulenti**

Sono esentati dall'obbligo di frequenza ai corsi di formazione per consulenti, a seguito di esplicita richiesta prodotta in forma scritta, i seguenti soggetti:

- gli ispettori fitosanitari;
- i docenti universitari che insegnano materie riguardanti la difesa fitosanitaria e le avversità delle piante;
- i ricercatori delle università e di altre strutture pubbliche di ricerca che operano nel settore delle avversità delle piante e della difesa fitosanitaria;
- i soggetti in possesso dei titoli di cui all'art. 8 comma 3 del Decreto legislativo 150/2012 che alla data del 26/11/2015:
  - o hanno acquisito una documentata esperienza lavorativa di almeno 2 anni, nel settore dell'assistenza tecnica o della consulenza nella difesa fitosanitaria applicata alla produzione integrata e biologica, anche nella pubblica amministrazione;
  - o dimostrino di aver frequentato un corso di formazione con valutazione finale positiva riconosciuto dalla Regione Campania, che comprenda i contenuti minimi di cui all'allegato 1 del Decreto Legislativo n. 150/2012.

La Direzione Generale delle Politiche agricole alimentari e forestali istituirà un'apposita commissione per la valutazione del possesso dei requisiti necessari per l'esenzione dalla frequenza di detti corsi I possessori di tali requisiti alla scadenza dei cinque anni di validità della abilitazione, se interessati, possono richiederne il rinnovo.

### **Modalità di rinnovo dei certificati di abilitazione**

I certificati di abilitazione sono rinnovati, su richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione agli specifici corsi o a iniziative di aggiornamento riconosciute dalle Direzioni Generali competenti tenutesi nell'arco dei 5 anni di validità dell'abilitazione.

### **Caratteristiche dei soggetti che erogano la formazione di base e di aggiornamento**

L'attivazione dei corsi di base e di aggiornamento alla cui frequenza sono tenuti quanti richiedono il

certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari è demandata ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario.

L'attivazione dei corsi di base e di aggiornamento alla cui frequenza sono tenuti quanti richiedono il certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo e all'attività di consulenza sull'impiego dei prodotti fitosanitari è demandata alla Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Con successivi provvedimenti le citate Direzioni elaboreranno e adotteranno le Linee Guida per la realizzazione degli interventi di formazione/aggiornamento, per conformarle alle attività formative previste dal PAN, organizzandole in moduli distinti per le specifiche attività.

L'organizzazione e la gestione degli interventi di formazione programmati è demandata alle Aziende Sanitarie Locali per le abilitazioni alla vendita e alle Unità Operative Dirigenziali STP provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno nei territori di competenza per quanto attiene le abilitazioni all'acquisto e utilizzo.

Limitatamente ai corsi per le abilitazioni dei consulenti la formazione potrà essere affidata mediante apposita selezione pubblica ad Organismi esterni accreditati.

La programmazione e la realizzazione dei corsi sarà effettuata sulla base dei fabbisogni formativi indicati nell'All. I del D.lgs n. 150/12 e nel D. lgs n. 81/2008 e successive integrazioni e aggiornamenti.

### **Requisiti dei formatori**

I soggetti che svolgono le docenze nell'ambito dei corsi di formazione certificata devono possedere adeguate competenze tecnico-professionali (agronomiche, farmacologiche, chimiche, mediche, ecc), non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato i prodotti fitosanitari, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari in base al Reg n. 1107/2009. Sono esclusi da tale incompatibilità i soggetti che operano presso strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che a livello istituzionale hanno rapporti saltuari e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari in base al Reg n. 1107/2009.

La Direzione Generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in collaborazione con organismi specializzati nel settore della formazione organizzerà attività formative e/o seminari sulle materie elencate nell'All. I del Dlgs n.150/12 per aggiornare i propri dipendenti impegnati nelle attività formative di competenza.

### **Durata minima dei corsi di base e di aggiornamento**

Il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali nelle Direzioni competenti provvederà alla programmazione delle attività formative distinte in moduli formativi, sulla base di quanto indicato dall'Allegato I del Decreto Legislativo n.150/2012, che prevede unità didattiche comuni ai vari corsi ed unità didattiche specifiche in base alle diverse figure professionali. I corsi di formazione per il rilascio delle abilitazioni devono avere una durata minima di 20 ore per gli utilizzatori professionali e di 25 ore per i distributori e i consulenti. I corsi di aggiornamento devono avere una durata minima di 12 ore.

### **Modalità di gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni**

Il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali per il tramite delle Direzioni competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmetterà i dati sulle relative abilitazioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, secondo lo schema riportato nell'All I parte B del DM. 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi», secondo le modalità che saranno definite nelle Linee Guida.

### **Sospensione e revoca delle abilitazioni**

La Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale per il tramite del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) può sospendere o revocare le abilitazioni alla vendita secondo le modalità previste nell'All I parte C del DM. 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi», secondo le modalità che saranno definite nelle Linee Guida. Il periodo di sospensione della abilitazione è stabilito dal Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) in base alle inadempienze riscontrate.

La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali può sospendere o revocare le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo e alla consulenza, secondo le modalità previste nell'All I parte C del DM. 22 gennaio 2014.

### **Norma transitoria**

Attesa la necessità di non creare soluzioni di continuità nell'erogazione della formazione per l'acquisto, l'utilizzo e la vendita dei prodotti fitosanitari, fino all'entrata in vigore delle nuove Linee Guida i corsi già avviati saranno realizzati sulla base delle disposizioni vigenti e, alla loro conclusione, saranno rilasciate le abilitazioni previste aventi validità fino alla predisposizione di specifici corsi integrativi per l'adeguamento ai nuovi indirizzi regionali, laddove questi comprendano ulteriori argomenti non trattati nei corsi già svolti. Al termine dei corsi integrativi dovrà essere sostenuto l'esame per confermare la validità delle abilitazioni precedentemente rilasciate fino alla loro naturale scadenza.